

COSA DEVE RIPORTARE L' ETICHETTA DEGLI OCCHIALI DA VISTA

Sugli occhiali da vista e le lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi devono essere presenti:

- **la marcatura CE:** stampata in modo chiaro e leggibile, e soprattutto indelebile, corredata del numero di codice dell'organismo notificato che ha certificato la conformità del prodotto alle normative comunitarie
- **i dati relativi del costruttore o del mandatario** del fabbricante stabilito nella comunità oppure, dell'importatore stabilito nella comunità, cioè nome o ragione sociale e indirizzo, che possono essere indicati su etichetta o foglietto.

L'ottico inoltre, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 23 luglio 1998 n. 886000 (art.1, comma 3), "unitamente agli occhiali e lenti, deve consegnare all'utente **un attestato** sui materiali utilizzati e le loro caratteristiche nonché le istruzioni per l'uso".

Sugli occhiali premontati devono essere presenti, stampati in modo chiaro e leggibile, e soprattutto indelebile:

- **la marcatura CE;**
- **il nome o il marchio del costruttore** o del responsabile dell'immissione in commercio
- **il potere diottrico** espresso in diottrie.

Devono inoltre essere accompagnati dalle **seguenti indicazioni e istruzioni d'uso:**

- distanza interpupillare annotata su etichetta o su adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura
- avvertenza riportata su etichetta o adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura, indicante la non idoneità del prodotto alla guida ed uso su strada
- avvertenze e precauzioni per l'uso, unite alla confezione di vendita al pubblico, stampate in lingua italiana.